

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS”. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Nota informativa Ed. 06/2014.

Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it

A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**1. INFORMAZIONI GENERALI**

- a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
- b) Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia
- c) Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it - E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA (dati relativi all'ultimo bilancio approvato)

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 394 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 354 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 217,00 %, tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

La informiamo che su www.italiana.it è disponibile un'Area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

Tacito rinnovo del contratto: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indicata in polizza.

La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.

AVVERTENZA: anche se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo sia il Contraente che Italiana Assicurazioni hanno la facoltà di annullarne l'efficacia. La disdetta può essere effettuata, mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto e ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli si rimanda all'Art. 2.7 delle Condizioni Contrattuali.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto “Artigiano” contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la propria attività imprenditoriale.

Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte in sezioni a seconda della tipologia. Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente richiamate nella scheda di polizza.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

• **SEZIONE INCENDIO.** E' possibile assicurare in questa sezione i danni ai locali, alle merci, all'attrezzatura e all'arredamento provocati da incendio o da altre cause quali ad esempio l'esplosione, l'urto di un veicolo, il fumo, la caduta di aeromobili, nonché talune spese che possono derivare dal sinistro.

Nella scheda di polizza sono indicate le somme assicurate a copertura dei beni nonché le “Condizioni Facoltative” che il Contraente avrà scelto di acquistare.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 3.1 all'Art. 3.21.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 3.5 “Esclusioni” e nell'Art. 3.22 “Limiti di indennizzo”, nonché in alcune definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dagli Artt. 3.20 “Franchigie” e 3.21 “Scoperti” delle Condizioni Contrattuali.

- **SEZIONE FURTO.** E' possibile assicurare in questa sezione i danni al contenuto provocati da furto, rapina ed estorsione avvenuti nei locali nei quali si svolge l'attività lavorativa.

Il Contraente può scegliere di acquistare, a completamento della garanzia base, anche le eventuali "Condizioni Facoltative", che saranno evidenziate nella scheda di polizza insieme alle somme assicurate a copertura dei beni.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 4.1 all'Art. 4.20.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 4.2 "Mezzi di chiusura", nell'Art. 4.5 "Esclusioni", nell'Art. 4.8 "Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro" e nell'Art. 4.20 "Limiti di indennizzo", nonché in alcune definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dagli Artt. 4.18 "Franchigie" e 4.19 "Scoperti" delle Condizioni Contrattuali.

- **SEZIONE ELETTRONICA.** E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie a tutela delle apparecchiature elettroniche, da qualsiasi evento non espressamente escluso, nonché talune spese che ne possono derivare.

Nella scheda di polizza sono indicate le somme assicurate a copertura dei beni che il Contraente avrà scelto di assicurare.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 5.1 all'Art. 5.15.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 5.3 "Esclusioni", nell'Art. 5.7 "Danni da furto", nell'Art. 5.8 "Danni imputabili a fenomeno elettrico" e nell'Art. 5.15 "Limiti di indennizzo", nonché in alcune definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dagli Artt. 5.13 "Franchigie" e 5.14 "Scoperti" delle Condizioni Contrattuali.

- **SEZIONE CRISTALLI.** In questa sezione è possibile assicurare le spese per la sostituzione delle lastre di vetro o cristallo, dovuta a rottura per qualunque causa non espressamente esclusa. La somma che il Contraente avrà scelto di assicurare e il relativo limite di indennizzo per lastra sono indicate nella scheda di polizza.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 6.1 all'Art. 6.5.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 6.2 "Esclusioni" e nell'Art. 6.5 "Limiti di indennizzo", nonché in alcune definizioni del glossario.

- **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE.** E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie che proteggono il patrimonio dell'Assicurato nel caso di danni provocati a soggetti terzi nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa. E' possibile inoltre tutelarsi dai danni nei quali possono incorrere gli eventuali prestatori di lavoro e/o dai danni riconducibili alla proprietà dei fabbricati, quando ne sia proprietario il Contraente.

Il Contraente può scegliere di acquistare, a completamento della copertura prevista nella garanzia base, anche le eventuali "Condizioni Facoltative", che saranno evidenziate nella scheda di polizza insieme ai massimali relativi alla sezione.

Qualora venga richiamata la Condizione Facoltativa I "Malattie professionali", dovrà essere compilato il questionario Mod. 55146.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 7.1 all'Art. 7.26.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 7.4 "Rischi compresi", nell'Art. 7.5 "Condizioni speciali", nell'Art. 7.6 "Esclusioni", nell'Art. 7.7

"Persone non considerate terzi", nell'Art. 7.26 "Limiti di risarcimento" e nell'Art. 11.17 "Limite massimo di risarcimento", nonché in alcune definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dagli Artt. 7.24 "Franchigie" e 7.25 "Scoperti" delle Condizioni Contrattuali.

- **SEZIONE TUTELA LEGALE.** E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie che riguardano l'assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato nei casi di controversie, azioni o difese legali, nei casi espressamente indicati nelle Condizioni Contrattuali.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 8.1 all'Art. 8.10.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell' Art. 8.4 "Esclusioni", nell' Art. 8.5 "Insorgenza del caso assicurativo" e nell'Art. 8.6 "Fallimento - concordato preventivo - amministrazione controllata - inabilitazione o interdizione del contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata nella scheda di polizza", nonché in alcune definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede un massimale, che è esposto sulla scheda di polizza in riferimento a questa sezione.

- **SEZIONE ASSISTENZA.** La garanzia offre l'invio di un tecnico specializzato (idraulico, elettricista, fabbro, falegname, vetraio) o di un'ambulanza (in caso di malore di un addetto o di un terzo presso l'Azienda) al verificarsi di una situazione di emergenza che possa compromettere lo svolgimento dell'attività assicurata.

Il Contraente può scegliere di acquistare, a completamento della copertura prevista nella garanzia base, anche l'eventuale "Condizione Facoltativa", che sarà evidenziata nella scheda di polizza.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 9.1 all'Art. 9.10.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune delimitazioni che sono indicate nell'Art. 9.1 "Oggetto dell'assicurazione" e nell'Art. 9.9 "Delimitazioni", nonché in alcune definizioni del glossario.

• SEZIONE TRASPORTI. E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie per tutelarsi dalle perdite e dai danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscano durante il trasporto a causa di incendio, ma anche da altre cause espressamente indicate nelle Condizioni Contrattuali. Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 10.1 all'Art. 10.13.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 10.1 "Oggetto dell'assicurazione", nell' Art. 10.6 "Rischi sempre esclusi" e nell' Art. 10.7 "Merci sempre escluse", nonché in alcune definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede un massimale, che è esposto sulla scheda di polizza in riferimento a questa sezione.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI INDENNIZZO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Italiana Assicurazioni in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Qualora la garanzia sia prestata nella forma a valore intero e la somma assicurata risulti inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Per i dettagli di applicazione vedasi gli Artt. 9.7 "Assicurazione parziale", 9.8 "Deroga alla regola proporzionale" e 9.14 "Dichiarazione numero addetti e sua tolleranza".

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza.

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione secondo l'Art. 2.1 delle Condizioni Contrattuali e gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, Artt. 2.4 e 2.5 delle Condizioni Contrattuali.

Esempio di aggravamento del rischio: nell'ambito della copertura incendio del fabbricato possono essere considerati aggravamento di rischio eventuali interventi che modifichino la destinazione d'uso del fabbricato (ad esempio da uso officina meccanica a falegnameria); nell'ambito della copertura furto può essere considerato aggravamento di rischio la modifica della tipologia di merce in deposito (ad esempio da legname ad abbigliamento).

6. PREMI

Il pagamento del premio, salvo accordi tra le Parti, è annuale e la periodicità è indicata nella scheda di polizza.

Al termine di ogni scadenza prevista il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 15 giorni, fermo restando, al termine del contratto, quanto illustrato precedentemente in fatto di tacito rinnovo e disdetta.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso le Agenzie dotate di POS).

AVVERTENZA: la Società o l'intermediario, in base a proprie insindacabili valutazioni sulle caratteristiche del rischio nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

7. INDICIZZAZIONE

Qualora venga indicato "SI" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza sarà operante l'indicizzazione del contratto come da Art. 2.11 "Adeguamento automatico ISTAT" delle Condizioni Contrattuali.

8. RIVALSE

AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro tranne per i casi previsti dagli Artt. 3.9 e 6.4 "Rinuncia alla rivalsa" delle Condizioni Contrattuali.

9. DIRITTO DI RECESSO

AVVERTENZA: dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza la Società ha facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le modalità dell'Art. 2.6 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Contrattuali.

Qualora la durata del contratto sia poliennale il Contraente ha la facoltà, con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.

10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

12. REGIME FISCALE

Aliquota applicabile al contratto:

- Per le Sezioni Incendio, Furto e Responsabilità Civile: 21,25% + 1% antirackett
- Per le Sezioni Elettronica, Cristalli e Tutela Legale: 21,25%
- Sezione Assistenza: 10%
- Sezione Trasporti: 12,50%

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti nella sezione "Norme che regolano la liquidazione dei danni" agli articoli:

- dal 11.1 al 11.14 per le sezioni "Incendio", "Furto", "Elettronica" e "Cristalli"
- dal 11.15 al 11.17 per la sezione "Responsabilità Civile"
- dal 11.18 al 11.20 per la sezione "Tutela Legale"
- dal 11.21 al 11.22 per la sezione "Trasporti"

e nella sezione "Cosa fare in caso di sinistro" dall'Art. 12.1 all'Art. 12.5.

AVVERTENZA: in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Società entro i tempi indicati per la rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento, osservando alcune prescrizioni, come previsto nelle Condizioni Contrattuali.

AVVERTENZA: con riguardo alla sola garanzia di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è affidata alla società ARAG SE.

Con riguardo alla sola garanzia di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata alla società BLUE ASSISTANCE S.p.A., alla cui Centrale Operativa vanno sporte le denunce.

14. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano, **Numero Verde 800 - 101313** (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02/39717001, e-mail: benvenutitaliana@italiana.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito internet www.ivass.it, sezione "Per il consumatore", oppure inoltrando reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.

15. ARBITRATO

AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

16. MEDIAZIONE

Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà, preliminarmente esperire la procedura di mediazione prevista dal D.Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:

ABITAZIONE

Porzione di fabbricato in cui è ubicata l'azienda, destinata in modo esclusivo a civile abitazione. L'abitazione è garantita qualora sia:
- in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3.1 (caratteristiche costruttive del fabbricato) e dagli artt. 4.1 e 4.2 (caratteristiche costruttive del fabbricato e mezzi di chiusura dei locali);
- indicata nella scheda di polizza;
- ubicata in fabbricato destinato per non più del 50% ad uso abitativo.

ADDETTI

Il titolare dell'azienda, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti e chiunque altro, regolarmente acquisito a termini di legge, presti la sua opera nell'esercizio stesso per lo svolgimento dell'attività, **esclusi appaltatori e loro dipendenti, subappaltatori e lavoratori autonomi.**

APPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione dei lavori e/o attività previsti dalla presente polizza o ne autorizza l'esecuzione.

APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Apparecchiature elettroniche come sotto definite pertinenti l'attività esercitata che, per loro natura e costruzione, possono essere usate in luogo diverso dall'ubicazione indicata nello stampato di polizza. **Sono esclusi i telefoni cellulari, gli oggetti promozionali, i campionari.**

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Elaboratori elettronici, unità centrali (compreso software di base) e periferiche, personal computers nonché eventuali apparecchiature ausiliarie di alimentazione di energia elettrica e stabilizzazione di tensione, macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme o antintrusione in genere, strumenti professionali elettrici ed elettronici. **Sono escluse: macchine fotografiche e videocamere.**

ARREDAMENTO

Mobili e arredamento in genere dell'azienda, scaffalature, articoli di cancelleria e stampati, indumenti ed effetti personali dell'Assicurato e degli addetti e quant'altro inerente l'attività assicurata non espressamente menzionato nelle altre "definizioni". Sono comprese aggiunte e migliorie apportate dal locatario al fabbricato tenuto in locazione.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITÀ

Il complesso delle operazioni svolte dall'azienda e descritta nella scheda di polizza.

ATTREZZATURE

Dotazioni di strumenti di proprietà dell'Assicurato idonei ed utilizzati a svolgere l'attività indicata nella scheda di polizza.

AUTOCARRO

Veicolo a motore con cabina di guida adibito a trasporto cose, compreso eventuale rimorchio, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PROMISCUO

Veicolo a motore adibito al trasporto di persone e cose, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

AZIENDA

I locali, le installazioni, gli spazi recintati e le aree adiacenti e/o pertinenti dove si svolge l'attività, nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza. Si intende compreso nell'Azienda anche il deposito accessorio e/o l'abitazione purché indicati nella scheda di polizza.

CASO ASSICURATIVO

Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso, relativamente alla sezione Tutela Legale.

CONTENUTO

L'insieme delle cose inerenti all'attività, situate nell'ambito dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, di proprietà dell'Assicurato o di terzi, poste nei locali e negli eventuali annessi uffici, abitazioni, depositi e/o dipendenze, anche non comunicanti ed ascrivibili alle seguenti voci:

- arredamento;
- oggetti pregiati;
- gioielli e preziosi;
- valori;
- macchinario;
- merci;
- apparecchiature ad impiego mobile;
- apparecchiature elettroniche.

Limitatamente alla Sezione Furto sono esclusi dall'assicurazione gioielli, preziosi e pellicce, nonché oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti.

Limitatamente alle sezioni Incendio e Furto sono escluse le apparecchiature elettroniche nonché le apparecchiature ad impiego mobile qualora per le stesse sia operante la sezione o la specifica polizza Elettronica stipulata con la stessa Società, o polizza Leasing con chiunque stipulata.

Limitatamente alla sezione Incendio sono escluse le apparecchiature ad impiego mobile di pertinenza dell'abitazione eventualmente assicurata.

CONTENUTO DELL'ABITAZIONE (limitatamente alla sezione Furto)

L'insieme delle cose, situate nell'ambito dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, di proprietà dell'Assicurato o di terzi, poste nei locali dell'abitazione ed ascrivibili alle seguenti voci:

- arredamento;
- oggetti pregiati;
- valori;
- apparecchiature elettroniche.

Sono escluse le apparecchiature elettroniche qualora per le stesse sia operante la sezione o la specifica polizza Elettronica stipulata con la stessa Società o polizza Leasing con chiunque stipulata.

CONTENUTO DEL DEPOSITO ACCESSORIO (limitatamente alla sezione Furto)

L'insieme delle cose inerenti all'attività, situate nell'ambito dell'ubicazione del deposito accessorio, di proprietà dell'Assicurato o di terzi, ascrivibili alle seguenti voci:

- arredamento;
- macchinario;
- merci;
- apparecchiature elettroniche.

Sono escluse le apparecchiature elettroniche qualora per le stesse sia operante la sezione o la specifica polizza Elettronica stipulata con la stessa Società, o polizza Leasing con chiunque stipulata.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto.

COSE

Oggetti materiali e animali.

COSE PARTICOLARI

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, supporti di dati; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rame per incisioni e simili, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**

DATI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

DEPOSITO ACCESSORIO

Locale unico, destinato in modo esclusivo a deposito accessorio dell'azienda, anche se ubicato presso un indirizzo diverso.

Il deposito accessorio è garantito qualora sia:

- in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3.1 (caratteristiche costruttive del fabbricato) e dagli artt. 4.1 e 4.2 (caratteristiche costruttive del fabbricato e mezzi di chiusura dei locali);
- indicato nella scheda di polizza.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

Ogni dispositivo atto a proteggere le apparecchiature elettroniche dai fenomeni elettrici provenienti dall'esterno.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.

ESTORSIONE

Sottrazione di beni, preziosi e valori, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e addetti, sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni, preziosi e valori assicurati; **tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere posti in atto all'interno dei locali dell'esercizio.**

FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono l'azienda, comprese eventuali dipendenze e depositi, tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, cancellate, recinzioni, piazzali, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici e termici, compresi pannelli solari e impianti fotovoltaici, igienico sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di contenuto.

Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e i costi per le parcelle professionali che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA

La parte di indennizzo o risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottratta a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO O RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido, purché siano situate nell'area dell'esercizio e/o aree attigue ad esso. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

MACCHINARIO

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, serbatoi e tubazioni, impianti e mezzi di sollevamento **esclusi ascensori e montacarichi**, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; attrezzature e altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato. Sono comprese apparecchiature elettroniche o moduli con componenti elettronici collegati o al servizio delle cose indicate.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

MERCI

Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'attività, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali; **compresi esplosivi, infiammabili e merci speciali per un quantitativo non superiore a quello indicato nell'art. 3.2.**

MERCI DANNEGGIATE

Merci non utilizzabili e/o inservibili per l'uso preposto.

MERCI SPECIALI

Si considerano convenzionalmente merci speciali:

- cellulose (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

MEZZI DI CUSTODIA O CASSEFORTI

Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a Kg. 200 deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

MOTOCARRO

Veicolo a tre ruote di cilindrata superiore a 50 cc dotato di motore, adibito a trasporto e fornito di un manubrio per la guida.

OGGETTI PREGIATI

Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi gioielli e preziosi**), pellicce, oggetti e servizi di argenteria.

OPERAZIONE DI CARICO

Il sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo designato, per deporle sullo stesso.

OPERAZIONE DI SCARICO

Inversa all'operazione di carico.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.

PROGRAMMI APPLICATIVI

Le sequenze di istruzioni per svolgere una funzione specifica eseguibili da elaboratori, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato.

RAPINA

Sottrazione di beni, preziosi e valori mediante violenza o minaccia alla persona anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

REGOLA PROPORZIONALE

E' la regola per cui se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.

SCOPERTO

La parte di indennizzo o di risarcimento, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Contrattuali, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. **Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.**

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

SOMMA ASSICURATA

Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.

SUPPORTI DATI

Qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabile da apparecchiature elettroniche.

TETTO

Il complesso delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

UNICO CASO ASSICURATIVO

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati, relativamente alla sezione Tutela Legale.

VALORE ALLO STATO D'USO

- Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetust , allo stato di conservazione, alle modalit  di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonch  gli oneri fiscali se detraibili;
- per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualit , funzionalit , rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE A NUOVO

- Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonch  gli oneri fiscali se detraibili;
- per i cristalli: il valore di rimpiazzo delle lastre;
- per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale oppure, se non disponibile, con altra equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solo fabbricati, contenuto e cristalli di aziende in stato di attivit .

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di una cosa in comune commercio esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Nelle attivit  produttive le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni cos  formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.

VALORI

Denaro, carte valori e titoli di credito, valori bollati, buoni premio, ticket, buoni sconto, titoli di viaggio e schede telefoniche.

VEICOLI

I mezzi indicati dall'art. 47 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche e/o integrazioni).

I veicoli iscritti al P.R.A. sono esclusi dalla definizione di Contenuto e quindi non assicurati.

Qualora l'attivit  preveda la vendita, la riparazione e/o commercializzazione di veicoli iscritti al P.R.A., questi si intendono ricompresi nella definizione di "merci".

- Sezione Assistenza: autovetture ad uso promiscuo, autocarri o motocarri, immatricolati in Italia da non pi  di 11 anni dalla data di validit  della copertura, di propriet  dell'Assicurato o di cui ne abbia la disponibilit ;
- Sezione Trasporti: autovetture ad uso promiscuo o autocarri immatricolati in Italia da non pi  di 11 anni dalla data di validit  della copertura, di propriet  dell'Assicurato o di cui ne abbia la disponibilit .

Si intendono esclusi i motocarri.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE ASSISTENZA**CENTRALE OPERATIVA**

La struttura di BLUE ASSISTANCE S.p.A. - Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino, che organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

EVENTO

Il singolo fatto o avvenimento che si pu  verificare nel corso di validit  del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

GUASTO

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.   responsabile della veridicit  e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Andrea Bertalot

